



TRIBUNALE DI ASTI

Il giudice,
nel procedimento iscritto al n. 77-1/2023 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2023,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso unitario, e la successiva memoria integrativa, depositati da **Murazzano Eliana**, nata a _____, codice fiscale _____ e **Benotto Alberto Maria**, nato a ____ il _____, codice fiscale _____, entrambi residenti in _____, Via _____, rappresentati e difesi dall'avv. Secondo Vigna del foro di Asti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____, come da procura in atti, con l'ausilio della dott.ssa Giovanna Pittore, nominato Organismo di Composizione della Crisi, con i quali i ricorrenti hanno avanzato proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

premesso che, come già evidenziato con il precedente provvedimento del 2.11.2023, Benotto Alberto Maria, ancorché allo stato privi di reddito, risulta proprietario di beni immobili il cui valore di stima (parti a poco meno di euro 5.000,00 per la quota di sua spettanza), pur modesto, non appare irrisorio, e rilevato che tale cespite non è stato messo a disposizione dei creditori;

considerato che Benotto Alberto non ha offerto alcun apporto economico alla proposta di ristrutturazione dei debiti, interamente basata sul contributo economico "esterno" di Murazzano Eliana;

rilevato, peraltro, che la Murazzano, offrendo il pagamento anche dei debiti del Benotto (in relazione ai quali ha oltretutto un obbligo di garanzia), ha di conseguenza percentualmente ridotto la quota di soddisfacimento dei propri debiti, risultando, infatti, sostanzialmente invariata, nel complesso, la somma offerta ai creditori, i quali, a fronte della proposta di ristrutturazione avanzata dai due debitori, beneficerebbero così delle utilità offerte da uno solo dei due, peraltro non sufficienti a garantire il pagamento dell'intero credito;

ritenuto, peraltro, che i profili di convenienza della proposta attengono al merito e verranno eventualmente esaminati in sede di omologa;

ritenuta sussistente la propria competenza, atteso che i ricorrenti risultano residenti in un comune rientrante nel circondario del Tribunale di Asti;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione richiamata dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII e dall'art. 283 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e che appaiono qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di consumatori;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

ritenuto che, verificata la regolarità formale della domanda avanzata da Murazzano Eliana e Benotto Alberto (come modificata con atto depositato in data 22.12.2023), possa darsi corso alla procedura di proposta di ristrutturazione dei debiti, invitando i creditori a formulare eventuali osservazioni, anche alla luce delle modifiche al piano originariamente proposto, e con riserva, all'esito, di assumere i dovuti provvedimenti;

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Murazzano Eliana (così come modificata in data 22.12.2023) e da Benotto Alberto Maria e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Asti (depurati dai dati sensibili non strettamente necessari ai fini pubblicitari della procedura), e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C.;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

RISERVA

All'esito, ogni decisione, anche con riferimenti alle invocate misure di protezione.

Si comunichi al proponente e all'OCC.

Asti, 27.12.2023

Il Giudice Delegato
Andrea Carena